ACCORDO TERRITORIALE PER LA CITTÀ DI GIOIA TAURO

Stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, del D.M 30 dicembre 2002 e del D.M 16 gennaio 2017 - Accordo Territoriale

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ossequio al D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2017, è consentito alle parti di stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5 c. 1 sella predetta legge, e comunque nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 2. Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicati all'art. 2 c. 3 della legge 431 1998, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, è da concordare tra le parti il canone per i singoli contratti. A tale scopo:

Le Associazioni della proprietà:

- UPPI (Unione piccoli proprietari immobiliari) con sede in Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
- CONFABITARE con sede in Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
- FEDERPROPRIETA' con sede in Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

 \mathbf{E}

Le Associazioni dell'inquilinato:

- ANIA on sede in Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
- CONIA con sede in Reggio Calabria in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;

